

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASSANO SPINOLA E DI POZZOLO FORMIGARO
PER L'UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI PERSONALE
DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018 E DELL'ART.
14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004**

TRA

Il Comune di Cassano Spinola, P.IVA/C.F.: 02558190068, con sede in Piazza XXVI Aprile, 11 - 15063 Cassano Spinola, rappresentato ai fini della stipulazione del presente atto dal Sindaco *pro tempore*, Ing. Alessandro Busseti, il quale agisce in nome e per conto di detto Comune;

Pec: protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it

E

Il Comune di Pozzolo Formigaro, C.F./P.IVA: 00251200069, con sede in Piazza Castello, 1 – 15068 Pozzolo Formigaro, rappresentato ai fini della stipulazione del presente atto dal Sindaco *pro tempore*, Dott. Miloscio Domenico, il quale agisce in nome e per conto di detto Comune:

Pec: infopozzolo@legalmail.it

Di seguito entrambi individuate per brevità anche come “Amministrazioni” o “parti”.

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018 N. 145, che prevede: “*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.*”;
- che l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che il Comune di Cassano Spinola, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30.09.2021, immediatamente eseguibile, ed il Comune di Pozzolo Formigaro, con Deliberazione di Giunta Comunale n. [REDACTED] del 30.09.2021, immediatamente eseguibile, in applicazione della sopra citata disciplina normativa e contrattuale, hanno stabilito di stipulare apposito accordo per l'utilizzo congiunto a tempo determinato e parziale del dipendente del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Marcello Bocca del Comune di Cassano Spinola, previo consenso del lavoratore interessato, ed approvato il relativo schema di convenzione, autorizzando i rispettivi rappresentanti a provvedere alla sottoscrizione in nome e per conto del proprio Comune;
- che con nota acquisita al fascicolo del procedimento il dipendente interessato ha prestato il proprio consenso.

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo congiunto a tempo determinato e parziale da parte delle Amministrazioni comunali di Cassano Spinola e di Pozzolo Formigaro del dipendente del Comune di Cassano Spinola, Geom. Marcello Bocca, categoria giuridica D, posizione Economica D2, a tempo parziale e indeterminato, con profilo professionale "*istruttore direttivo tecnico*", il quale provvederà a svolgere, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale ai sensi dell'art. 1, comma 124, della 145/2018 e dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, parte della propria prestazione lavorativa anche in favore del Comune di Pozzolo Formigaro (Comune utilizzatore).

2 Il presente accordo è finalizzato a soddisfare le esigenze di entrambe le Amministrazioni di garantire efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione delle funzioni istituzionali **affendenti ai servizi tecnici**, che, in considerazione degli incisivi e stringenti limiti normativi alle capacità assunzionali degli enti locali, sarebbero altrimenti irrimediabilmente compromessi, assicurando al contempo un'economica ed ottimale gestione delle risorse umane disponibili.

3. Al personale utilizzato in base al presente accordo si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto.

4. In virtù della presente Convenzione, i Comuni acconsentono all'utilizzazione parziale e reciproca, richiamando la disciplina dettata dall'art. 17 comma 6 del CCNL sottoscritto in data 21 Maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale dei dipendenti interessati.

Art. 2 - DURATA

1. La presente convenzione, una volta sottoscritta da entrambe le parti, avrà efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione e sino al 31.12.2022, con la possibilità di eventuale proroga a seguito di consenso espresso tramite deliberazione delle rispettive Giunte comunali.

Art. 3 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

1. Il dipendente del Comune di Cassano Spinola, Geom. Marcello Bocca, categoria giuridica D, posizione Economica D2, istruttore direttivo amministrativo, presterà servizio a favore del Comune di Pozzolo Formigaro per **n. 18 ore settimanali**, nell'ambito delle ore settimanali dallo stesso dovute contrattualmente presso il Comune di Cassano Spinola, suo ente datoriale.

A riguardo si precisa che il dipendente svolgerà la propria attività lavorativa nell'interesse del Comune di Pozzolo Formigaro presso la rispettiva sede comunale, nei giorni e negli orari ritenuti maggiormente funzionali al raggiungimento degli obiettivi rappresentati dalle Amministrazioni comunali e pianificati dal Responsabile stesso in base alla propria organizzazione lavorativa. Il Comune di Pozzolo Formigaro metterà a disposizione una postazione e i necessari strumenti informatici ed eventualmente la possibilità di collegamenti remoto al proprio server limitatamente allo svolgimento delle attività attribuite al dipendente.

2. Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, tutte le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale e plurisettimanale previste dalla vigente disciplina contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

3. Al dipendente potrà essere conferito dal Sindaco del Comune Pozzolo Formigaro incarico di responsabilità, provvedendo a corrispondere, con oneri a proprio carico e direttamente, una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento di importo non superiore al 30% della stessa, ai sensi dell'art. 17, comma 6, ultimo periodo, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

Art. 4 - GESTIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

1. La titolarità del rapporto di lavoro del dipendente interessato dall'accordo rimane in capo al Comune di Cassano Spinola, cui compete la gestione dei relativi istituti di natura giuridica ed economica.

2. Il rapporto funzionale viene instaurato anche nei confronti del Comune utilizzatore.

3. Il rapporto organico trova la sua fonte nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, nel CCNL comparto Regioni-Enti locali, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

4. Ai fini assicurativi la presente convenzione autorizza il dipendente interessato a svolgere la propria attività lavorativa anche presso il Comune convenzionato.

5. Rispetto alla disciplina di cui al D.lgs. 09.04.2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), la funzione si intende come facente capo a ciascun Comune convenzionato.

Art. 5 - ONERI FINANZIARI

1. Il Comune di Pozzolo Formigaro provvederà a rimborsare la spesa relativa al trattamento economico delle n. 18 (diciotto) ore settimanali prestate, oltre agli oneri di legge e all'IRAP, nonché i buoni pasto nel caso in cui vengano previsti e se maturati.

3. Il Comune di Cassano Spinola provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Pozzolo Formigaro. Il rimborso da parte di quest'ultimo avverrà, con cadenza trimestrale su richiesta del Comune di Cassano Spinola secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Economico-Finanziario, in proporzione all'orario di lavoro previsto dalla presente convenzione.

4. Il Servizio Finanziario dell'Ente provvederà alla trasmissione della proiezione del costo totale a carico del Comune di Pozzolo Formigaro per il periodo di durata della presente Convenzione.

Art. 6 - FERIE E MALATTIA

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dal Comune di Cassano Spinola e comunicati al Comune di Pozzolo Formigaro.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Cassano Spinola che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Pozzolo Formigaro.

Art. 7 - ACCORDI ATTUATIVI ED ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni provvederanno, in corso di efficacia, alla determinazione dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione con riguardo ai tempi di lavoro ed alla relativa articolazione, mediante atto dei rispettivi Responsabili del servizio e previo assenso del dipendente interessato.

2. Non sono considerate modifiche della convenzione le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle due Amministrazioni.

3. Il presente accordo può essere prorogato, previa acquisizione del parere favorevole dei rispettivi Responsabili dei servizi ed assenso del dipendente interessato, mediante deliberazione di Giunta Comunale delle Amministrazioni coinvolte.

Art. 8 - RISOLUZIONE RECESSO E RINUNCIA

1. L'accordo sarà risolto al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare da parte del dipendente;
- per scadenza naturale della presente convenzione;
- per richiesta espressa del dipendente con un preavviso di almeno quindici giorni, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata a entrambi gli Enti;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno trenta giorni da parte dell'ente recedente da comunicarsi mediante posta elettronica certificata;

- per inosservanza dell'obbligo di rimborso degli oneri finanziari.

Art. 9 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente accordo dovranno essere risolte con bonaria composizione.
2. Qualora non si raggiunga un accordo si procederà alla risoluzione della Convenzione.

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa e regolamentare ed alla disciplina contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
2. La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86, né all'imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è sottoscritta in formato digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Ing. Alessandro Busseti
firmato digitalmente

PER IL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

Dott. Domenico Miloscio
firmato digitalmente

PER ACCETTAZIONE:

IL DIPENDENTE
Geom. Marcello Bocca
firmato digitalmente
